



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FISCHETTI | GIULIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DI PASTENA | GIUSEPPINA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VIOLA | ENRICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1296/13
depositato il 09/07/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010101552/2012 IRPEF-ALTRO 2007
IVA/IRAP C.PREV
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] RANTO TA

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REQ.GENERALE

N° 1296/13

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

31/03/2014 ore 09:00

SENTENZA

N°

1320/14

PRONUNCIATA IL:

31-3-14

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21-5-14

Il Segretario

[Signature] RIZZATO

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
di TARANTO

r.g.r. 1296/13
Udienza del 31 marzo 2014
Sez. 1[^]

Svolgimento del processo

Con ricorso a questa Commissione Tributaria Provinciale la sig. ~~██████████~~, c.f. LBA LVR 50E67 L049W, rappresentata e difesa nel presente procedimento dal dott. Vito Montanaro presso il cui studio in Taranto corso Umberto n. 150 elegge domicilio, impugna l'avviso di accertamento n. TVP010101552/2012, emesso dall'Agenzia delle Entrate, per l'anno d'imposta 2007, con il quale si accertano maggiori redditi d'impresa, ai fini delle imposte dirette, per complessivi € 8.980,45 con relative maggiori imposte, sanzioni, interessi oltre contributi previdenziali.

A seguito di processo verbale di constatazione redatto dai militari della G. di F. la competente Agenzia delle Entrate ha emesso l'impugnato avviso di accertamento, anno 2007, che la parte ricorrente impugna per i seguenti motivi:

- *nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato- violazione art. 42, comma 1 e 3 dpr 600/73*: viene posto in evidenza che l'impugnato atto non reca la firma del direttore dell'ufficio ma di altro funzionario. In tal caso è onere dell'Amministrazione finanziaria fornire la prova dell'attribuzione di tale facoltà;
- *violazione dell'art. 12 della legge 212/2000* per illegittima acquisizione degli atti posti a base dell'accertamento. Invero nel pvc di constatazione viene evidenziata la ragione di impulso alla verifica, ovvero che il controllo è effettuato nell'ambito del progetto "Pandora 3" afferente l'evasione fiscale derivante dal sommerso d'azienda e di lavoro nel settore del recupero del patrimonio edilizio di cui alla legge 449/97. Di converso l'accertamento è fondato su un unico presupposto "*un'attività all'apparenza, non coerente con quella esercitata dalla ditta verificata*"

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
di TARANTO

r.g.r. 1296/13
Udienza del 31 marzo 2014
Sez. 1^

- *Carenza di motivazione, violazione della legge 241/90 e della legge 212/2000*: in quanto l'accertamento fa acritico riferimento al pvc senza peraltro tenere in debito conto l'effettiva capacità contributiva del contribuente con un proprio e critico esame da parte dell'Agenzia;
- *Errata determinazione dei costi*: l'atto impugnato recupera anche costi per € 9.636,60 ritenuti non inerenti all'attività;
- Omessa motivazione delle sanzioni nonché mancata applicazione delle riduzioni/mitigazioni

Alla luce, quindi, di quanto argomentato chiede, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato, in subordine la rideterminazione del maggior reddito accertato con conseguente riduzione delle imposte dovute e la contestuale condanna dell'Ufficio resistente alla refusione delle spese di lite.

In data 10/09/2012 si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale Ufficio Controlli di Taranto, la quale controdeduce puntualmente alle argomentazioni di parte attorea e in particolare pone in risalto la legittimità del suo operato evidenziando che l'atto è stato legittimamente firmato da funzionario delegato dal direttore dell'Ufficio.

In relazione al secondo motivo di doglianza evidenzia che la verifica fiscale è scaturita dal progetto centralizzato innescato dal Comando Nucleo Speciale della G. di F. di Roma, progetto denominato "Pandora 3"; tale fonte per una verifica fiscale di certo non può inficiare sia la verifica che il successivo atto di accertamento.

In relazione alla mancata motivazione dell'atto impugnato si pone in risalto che anche tale censura è infondata poiché l'Ufficio finanziario, dopo aver attentamente esaminato il pvc, ha adottato i provvedimenti necessari nel rispetto degli elementi di fatto.

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
di TARANTO**

r.g.r. 1296/13
Udienza del 31 marzo 2014
Sez. 1[^]

Per ciò che attiene, poi, i costi che l'Ufficio finanziario ha ritenuto non inerenti viene posto in risalto che nel caso di specie tali costi devono essere supportati da elementi certi e precisi e tale prova grava esclusivamente sul contribuente.

Conclude l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

In data 16 dicembre 2013 si tiene l'udienza di sospensione cautelare che il Collegio concede.

Alla pubblica udienza di merito è presente il dott. Vito Montanaro, difensore costituito della parte attorea il quale riportandosi al ricorso insiste per l'accoglimento.

Per l'Agenzia delle Entrate è presente la dott. Paola Roma la quale di converso insiste per il rigetto.

Motivi della decisione

Il Collegio, riunito nella Camera di Consiglio, dopo attento esame delle argomentazioni e della documentazione prodotta dalle parti ritiene che il ricorso meriti accoglimento.

In primo luogo si ritiene di dover esaminare l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42, comma 1 e 3 del dpr 600/73 perché l'atto non è firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate bensì dal Capo Ufficio Controlli autorizzato con provvedimento n. 42258 del 22/10/2012.

Infatti, l'art. 42 citato stabilisce che << *gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'Ufficio sono portati a conoscenza del contribuente mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato*>>; il successivo terzo comma ne sancisce la nullità se questo non è sottoscritto dal capo dell' Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato a tale funzione.

1
3
0

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
di TARANTO**

r.g.r. 1296/13
Udienza del 31 marzo 2014
Sez. 1[^]

- la delega dovrebbe essere allegata all'avviso di accertamento in forza dell'art. 7 della legge 212/2000, perché atto non conosciuto dal contribuente, idoneo a porre questi nella condizione di escludere a priori che il provvedimento di delega possa essere affetto da vizi che lo rendano invalido ponendo il contribuente nella condizione di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa.

Questo Collegio, quindi, condividendo senza riserva alcuna il pensiero dei giudici di legittimità, considerato che:

- la delega prodotta non è quella di cui al protocollo riportato sull'avviso di atto impugnato;
- dalla stessa non si rileva il nominativo del funzionario delegato, non aver l'ufficio Finanziario fornito prova certa ed incontrovertibile che il funzionario F. M. era in possesso dei requisiti dirigenziali per avere regolare delega di firma;
- la stessa non è stata allegata all'accertamento;
- questa è assolutamente generica

ritiene l'avviso di accertamento affetto da vizio di nullità per violazione dell'art. 42, comma 3 del dpr 600/73.

Rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso l'avviso di accertamento è quindi annullato.

Considerata la particolarità dell'argomentazione trattata il Collegio ritiene poter compensare le spese di lite.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento. Spese compensate.

Taranto 31 marzo 2014

Il Relatore

Dott. Giuseppina Di Pastena



Il Presidente

dott. Giulio Fischetti

